

**Settore I – Amministrazione Generale
Servizi Produttivi**

REGOLAMENTO COMUNALE D'ESERCIZIO PER
AUTOSERVIZIO PUBBLICO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 30/01/1998;

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. 420/13930 del 08/07/1998;

modificato con deliberazione del C.C. n. 68 del 29/9/2005,

approvata dalla G.P. con delibera n. 508/122269 del 6/12/2005

ARTICOLO 1 - Definizione del servizio

Costituisce oggetto del presente regolamento il servizio pubblico non di linea di noleggio con conducente, definito dall'art. 3 della legge n. 21 del 15/1/1992.

ARTICOLO 2 - Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

L'esercizio dell'autoservizio pubblico non di linea di cui all'art. 1 del presente Regolamento è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 21 del 15/1/1992, articolo 7, 1° comma, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- 1) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge n. 443/1985;
- 2) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- 3) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- 4) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente.

Nei casi di cui al comma 3, punti 2) e 3), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa o al consorzio.

L'intestazione dell'autorizzazione deve essere, comunque, effettuata a favore di una persona fisica.

In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato.

In caso di recesso, si applica il disposto dall'art. 7, 3° comma, della legge n. 21/1992, per cui l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ARTICOLO 3 - Condizioni di esercizio

In capo ad uno stesso soggetto è vietato:

- a) il cumulo di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio, anche se rilasciate da Comuni diversi.

In capo ad uno stesso soggetto è, invece, consentito,:

- a) il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- b) il cumulo della licenza per esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove esercito con natanti.

L'autorizzazione deve essere conservata a bordo del mezzo, durante tutti i suoi spostamenti.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un suo collaboratore familiare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, 4° comma, della legge n. 21/1992, o dipendente.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari impiegati nella guida del mezzo.

L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o dipendente.

ARTICOLO 4 - Numero delle autorizzazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, 1° comma, lett. a), della legge n. 21 del 15/1/1992, il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. n. 40/1994.

L'organico previsto, attualmente, per le autorizzazioni per servizio pubblico di noleggio con conducente, a mezzo autovettura, è pari a dodici (12), secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/12/1952, approvata dal Ministero dei Trasporti (cfr. nota Prefettura di Genova 28/2/1953, prot. n. 10793).

ARTICOLO 5 - Riconoscibilità delle autovetture

Le autovetture in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale una targa con la scritta "NOLEGGIO" con, ai lati, gli stemmi della Regione e del Comune.

Le vetture sono, altresì, dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura " NCC", il numero di autorizzazione e gli stemmi di Regione e Comune.

La dimensione delle targhe, la disposizione degli stemmi, la foggia dei caratteri sono quelle stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 2064 dell'8/5/1992.

ARTICOLO 6 - Locazione temporanea ed eccezionale di vetture

Le autovetture in servizio di noleggio possono essere locate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto, incendio. La locazione è autorizzata dal competente Ufficio Comunale alle seguenti condizioni:

- a) la vettura locata e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune, ai sensi dell'art. 4;
- b) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno.

L'autorizzazione alla locazione deve essere custodita a bordo della vettura locata unitamente alla autorizzazione di esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:

- a) le generalità del locatore e quelle del locatario ;
- b) il numero di targa e di autorizzazione della vettura locata ;
- c) il numero di targa e di autorizzazione della vettura sostituita ;

d) il periodo di validità.

In caso di guasto meccanico, incidente, furto, incendio, che riguardi la vettura utilizzata per il servizio noleggio, previa espressa autorizzazione comunale, può essere eccezionalmente consentito anche l'utilizzo di vettura non compresa nell'organico approvato dal Comune, per un periodo massimo di giorni quindici e a condizione che sia sulla stessa installato un contrassegno da cui risulti l'utilizzo per attività di noleggio.

ARTICOLO 7 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione della Giunta Comunale, i mezzi di servizio noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa l'autorizzazione è concessa dalla Giunta Comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

ARTICOLO 8 - Operatività del servizio

Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione di servizio non è obbligatoria.

ARTICOLO 9 - Commissione Comunale Consultiva

Per la valutazione delle problematiche connesse alla organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed alla assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dalla approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una Commissione composta come segue:

- a) dal Dirigente del Settore I - Amministrazione Generale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) da tre esperti delle problematiche attinenti l'esercizio dell'attività di trasporto persone;
- d) dal Funzionario responsabile del Servizio competente "Servizi produttivi", con funzioni anche di Segretario.

Nello svolgimento delle funzioni non attinenti la materia concorsuale, la suddetta Commissione è integrata dai seguenti componenti:

- e) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) un rappresentante delle associazioni degli utenti.

La Commissione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'Ordine del Giorno.

Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui all'art. 11 e seguenti, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'art.12 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Allorchè la Commissione non abbia potuto operare per due sedute consecutive, per mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del Giorno rimasti inevasi.

ARTICOLO 10 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada, dotati dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale.

Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito della idoneità morale è soddisfatto, quando sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

L'idoneità professionale è acquisita a norma della L.R. n. 40 del 25/7/1994.

L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti nel " Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di Commercio.

Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ARTICOLO 11 - Concorso per assegnazione dell'autorizzazione

Le autorizzazioni per esercizio del servizio di noleggio vengono assegnate, sulla base di concorso pubblico per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo .

Il concorso è bandito dalla Giunta Comunale entro sessanta giorni dal momento in cui si registra la disponibilità di una autorizzazione ed il bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

possesto da parte del vincitore dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

In particolare, deve essere data idonea dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del mezzo (art. 8, 1° comma, legge n. 21/1992) e della disponibilità di una rimessa, sita all'interno del territorio comunale, presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell'utenza (art. 8, 3° comma, legge n. 21/1992).

Nel caso in cui risulti assegnatario della autorizzazione un soggetto sprovvisto della idoneità professionale di cui alla L.R. n. 40/1994, la Giunta Comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità.

Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, l'assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la autorizzazione è messa nuovamente a concorso.

Sono incompatibili con lo svolgimento della attività di noleggiatore le attività individuate dalla Giunta Comunale, sentito il parere di cui alla Commissione di cui all'articolo 9.

L'autorizzazione non è sottoposta a scadenza del termine di validità.

La autorizzazione è revocata nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 14 - Trasferibilità della autorizzazione

Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della autorizzazione comunale di esercizio, per atto tra vivi, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- che il cedente sia titolare della autorizzazione da almeno cinque anni;
- che il cedente abbia compiuto il sessantesimo anno di età;
- che il cedente sia divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

Il trasferimento della autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare (parenti ed affini fino al quarto grado) del titolare in possesso dei requisiti prescritti. In caso di mancato accordo fra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'attività relativa alla autorizzazione può essere trasferita ad altro soggetto alle condizioni di cui ai commi seguenti, nel termine di anni due dall'apertura della successione.

Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto.

Qualora il trasferimento non venga perfezionato nell'arco del biennio, la autorizzazione viene revocata e, conseguentemente, viene bandito concorso per l'attribuzione della stessa.

Il Sindaco consente il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni :

- 1) il contratto di cessione deve essere registrato e depositato, in copia autenticata, presso il competente Ufficio Comunale;
- 2) la denuncia di successione (qualora sussista l'obbligo della sua presentazione) deve essere depositata, in copia autenticata, presso il

competente Ufficio Comunale, unitamente alla indicazione del soggetto, diverso dall'erede, a favore del quale volturare la autorizzazione;

3) l'erede od il cessionario devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

Al titolare che abbia trasferito la autorizzazione non può esserne attribuita né trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ARTICOLO 15 - Inizio , sospensione e modalità di svolgimento del servizio

Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di mesi sei, nel caso di cui all'art. 13,3° comma, del presente Regolamento.

La sospensione del servizio deve essere comunicata, entro giorni due, ove possibile, al competente Ufficio Comunale.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore situata all'interno del territorio comunale.

Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 16 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio

Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi circostanza;
- b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui l'autovettura entri in avaria su strada extraurbana;
- f) consegnare al competente Ufficio Comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- g) curare la qualità del trasporto;
- h) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo, con particolare riguardo al contachilometri;
- i) rilasciare al cliente, ove richiesto, il documento fiscale;
- l) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (il presente divieto non opera per i servizi integrativi al servizio di linea);
- b) portare propri animali in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo espressa richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica prevista;

- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

ARTICOLO 17 - Comportamento degli utenti

Agli utenti del servizio è fatto divieto di :

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 18- Sostituzione e collaborazione alla guida

Nello svolgimento del servizio i titolari di autorizzazione possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del presente Regolamento.

ARTICOLO 19- Interruzione del trasporto

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ARTICOLO 20- Determinazione delle tariffe

Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

La Giunta Comunale, su proposta della Commissione Comunale Consultiva e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

ARTICOLO 21 - Trasporto di portatori di handicap

Il noleggiatore è obbligato a prestare tutta l'assistenza necessaria al trasporto dei soggetti portatori di handicap e dei supporti eventualmente necessari alla loro mobilità.

Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

ARTICOLO 22 – Contachilometri

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 72, 2° comma, lett. c), del D..Lgs.n. 285/1992, i veicoli adibiti al servizio di noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.

I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel

caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio Comunale.

ARTICOLO 23 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni del presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale e agli ufficiali ed agenti di polizia, di cui all'art. 13 della legge n. 689 del 24/11/1981.

ARTICOLO 24 - Idoneità dei mezzi al servizio

La Polizia municipale dispone, quando ne ravvisi la necessità, verifiche sulla idoneità dei mezzi al servizio.

Verifica inoltre l'idoneità dei nuovi mezzi prima dell'immissione in servizio.

ARTICOLO 25 – Sanzioni

L'inosservanza delle prescrizioni del presente Regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lire 200.000 ad un massimo di Lire 1.000.000, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del R.D. n. 383 del 3/3/1934, successive modifiche ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della autorizzazione.

La Giunta provvede ad aggiornare gli importi di cui al comma 1, lett. a).

Chiunque adibisca a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 216.000 a Lire 864.000. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi (art. 85, 4° comma, D.Lgs. n. 285/1992).

Chi eserciti l'attività di noleggio con conducente senza aver ottenuto l'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6, 1° comma, della legge n. 21/1992 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 5.000.000, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, 1° comma, della L.R. n. 40/1994.

ARTICOLO 26 - Sospensione della autorizzazione

L'autorizzazione è sospesa dalla Giunta Comunale, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18, relative alla individuazione dei soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
- c) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 21, relative al trasporto dei portatori di handicap;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 25.

La Giunta stabilisce la durata della sospensione, in considerazione della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'art. 9.

ARTICOLO 27 - Revoca dell'autorizzazione

La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.9, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) violazione delle norme che vietano il cumulo, in capo ad una stessa persona, della licenza per servizio di taxi con l'autorizzazione per il servizio da noleggio, secondo quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, della legge n. 21/1992;
- b) perdita dei requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore;
- c) violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni;
- d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'art. 26;
- e) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- f) per motivi di pubblico interesse.

ARTICOLO 28 - Decadenza dall'autorizzazione

La Giunta Comunale, sentita la competente Commissione Comunale, dispone la decadenza dall'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini di cui all'art.15.

ARTICOLO 29 – Controllo

Ai sensi di quanto stabilito dal Titolo II della L.R. n. 40/1994, gli atti a contenuto regolamentare in materia di servizi pubblici non di linea adottati dal Consiglio Comunale devono essere sottoposti alla approvazione della Amministrazione Provinciale di Genova.